DISPOSIZIONI SUL FALLIMENTO, SUL CONCORDATO PREVENTIVO, E SUI PICCOLI FALLIMENTI

Art. 9

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

Il termine, a cui si puo' far risalire la cessazione dei pagamenti, secondo la disposizione dell'art. 704 del Codice di commercio, e' ridotto a due anni.

La presunzione di frode per i pegni e le ipoteche costituiti sui beni del debitore, di cui al n. 4 dell'art. 709 del Codice di commercio, non ha luogo quando la garanzia e' costituita contestualmente al credito. Ha, invece, sempre luogo quando la garanzia non e' costituita contestualmente al credito, anche se si tratti di ipoteca giudiziale.

Versione in vigore dal 31 agosto 1930, non più in vigore dal 21 aprile 1942 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, e sui piccoli fallimenti
Estremi	Legge 10 luglio 1930, n. 995
Titolo	I — Disposizioni sul fallimento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 agosto 1930

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-sul-fallimento-sul-concordato-preventivo-e-sui-piccoli/art-9-provvedimento-abrogato-dal-regio-decreto-16-marzo-1942-n-267/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it